

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 78

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAGA, MICILLO, TERZONI, VIGNAROLI, ZOLEZZI

Introduzione dell'articolo 6-*bis* della legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernente l'unità di misura arboricola, nonché disposizioni per l'attuazione dell'articolo 6 della medesima legge, in materia di sviluppo degli spazi verdi urbani

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il verde urbano rappresenta uno degli strumenti di maggior efficacia nel contrasto alla diffusione dell'inquinamento urbano e degli effetti nefasti dei cambiamenti climatici. La legge n. 10 del 2013, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani », pone ai comuni l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo coerente con i principi del Protocollo di Kyoto. In considerazione dell'importanza e della complessità dello sviluppo del verde urbano, la legge n. 10 del 2013, con l'introduzione del « verde pensile e verde verticale », impone, ove possibile, di recuperare spazi verdi anche al di sopra delle coperture degli edifici e delle aree coperte. Come riportato nella relazione annuale 2016 del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare e ribadito in quella del 2017, le funzioni di queste tipologie di verde sono molteplici e, nello specifico, comportano numerosi vantaggi sia ambientali che economici. Tali sistemi di verde, infatti, assorbono temporaneamente l'acqua piovana, rallentandone il corso, e la rilasciano lentamente, quindi evitano allagamenti per tracimazione della rete fognaria e ne rallentano l'obsolescenza a fronte dei nuovi insediamenti urbani, influenzando sulla regimazione delle acque e sulla filtrazione dell'acqua piovana inquinata. Inoltre detti sistemi contengono il carico termico estivo e la riduzione degli effetti delle « isole di calore » attraverso il rinfrescamento delle superfici coperte con l'evaporazione del vapore acqueo, i pergolati, le coperture vegetali e le pareti verdi, o con rampicanti

che intercettano una parte dell'irraggiamento solare e aumentano l'umidità dell'aria; la vegetazione crea intorno agli edifici un microclima più fresco. Ne conseguono un aumento di produzione di ossigeno, con la diminuzione dell'anidride carbonica mediante la fotosintesi, la riduzione dell'elettrosmog, l'isolamento acustico e la riduzione della velocità del vento. Altri vantaggi sono: l'assorbimento di polveri sottili legate all'inquinamento urbano poiché la vegetazione, captando e filtrando le polveri atmosferiche, riduce il movimento delle particelle nocive nell'aria; la compensazione ambientale, in quanto permette di ridurre gli effetti negativi di una nuova edificazione; l'aumento della biodiversità poiché l'incremento delle superfici verdi comporta, oltre a un maggior numero di specie vegetali, una maggiore disponibilità di siti idonei per la fauna e quindi l'aumento anche del numero di individui e di specie animali che possono trovare siti e rifugi adatti in ambito urbano; il potenziamento della rete ecologica esistente poiché i pergolati, le coperture vegetali e le facciate « vegetalizzate », anche se non strettamente connessi tra loro e con il resto del verde urbano, costituiscono delle isole naturali pensili che creano una sorta di continuità con le aree naturali circostanti. Queste tipologie di verde sono, quindi, come degli *stepping-stones*, punti di passaggio all'interno della rete ecologica tra gli altri elementi del verde urbano, quali viali alberati e aree verdi, e quindi rafforzano la rete ecologica esistente nel territorio della città; valorizzazione degli edifici: l'uso del verde pensile e del verde verticale comporta una rivalutazione degli immobili non solo dal punto di vista estetico, ma anche da quello commerciale, migliorando anche la qualità abitativa.

Una corretta gestione del verde urbano rappresenta quindi per i comuni italiani la concreta possibilità di migliorare la qualità dell'ambiente e della vita, nonché un'assoluta necessità per garantire il decoro della città e la sicurezza dei cittadini.

Tuttavia, a distanza di cinque anni, l'attuazione della legge n. 10 del 2013 appare priva del necessario slancio a causa delle

criticità rilevate da molti osservatori già in fase di approvazione. Per la maggioranza degli enti locali, infatti, permane una limitata considerazione degli impegni derivanti dalla normativa e la mancanza nel testo di legge di scadenze perentorie, puntuali responsabilità, sanzioni, penalità e poteri sostitutivi indubbiamente sfavorisce la sua concreta applicazione. Anche a livello centrale (Stato e Ministeri) appare evidente un'incapacità di intercettare in maniera lucida tutte le occasioni di una nuova legislazione per porre in essere armonizzazioni e sinergie e per realizzare un quadro coerente e convergente capace di supportare al meglio le scelte contenute nella legge n. 10 del 2013.

Appare pertanto sempre più necessario e urgente intervenire normativamente con azioni tese a realizzare puntuali armonizzazioni e sinergie tra i diversi contenuti normativi nonché rivedere, in alcuni punti, la stessa legge n. 10 del 2013.

Tenuto conto delle normative intervenute nel periodo tra maggio 2015 e aprile 2016 e dell'osservazione dell'andamento attuativo della legge n. 10 del 2013, la presente proposta di legge interviene su tre punti specifici della stessa legge. Con specifico riferimento alla lotta all'inquinamento atmosferico e ai cambiamenti climatici, si manifesta il bisogno di uno strumento applicativo specifico che supporti al meglio le scelte stigmatizzate nella legge.

In tale senso, la presente proposta di legge, all'articolo 1, reca misure per la diffusione dei cosiddetti tetti verdi, in luogo dei lastricati solari. Questa trasformazione dell'involucro edilizio consente la riduzione dell'isola di calore estiva e l'assorbimento dell'inquinamento prodotto dalle canne fumarie.

L'articolo 2 reca misure per la trasformazione a verde delle recinzioni degli edifici urbani, dei fronti strada e delle separazioni delle proprietà. Tale trasformazione ha la finalità primaria di assorbire l'inquinamento generato dal traffico veicolare.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di istituzione dell'unità di misura legale arboricola. Evidenze scientifiche precise in-

dicano che molte piante sono ghiotte di formaldeide, benzene, xilene, toluene e ammoniaca, nonché di altri composti organici. Muovendo da questa premessa, appare essenziale dotarsi di indicatori sintetici e significativi che consentano a ogni interessato di monitorare, in forma il più possibile

accessibile, l'efficacia e l'efficienza delle politiche di gestione intraprese per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità posti a livello europeo. Nello specifico si propone l'inserimento nella legge n. 10 del 2013 dell'articolo 6-*bis*, rubricato « Istituzione dell'unità di misura arboricola ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Trasformazione dei lastrici solari
in giardini pensili).*

1. Al fine di assicurare la massima diffusione della trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, in attuazione della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la presente legge prevede che:

a) in sede di nuova realizzazione, l'estensione della copertura a giardino pensile negli edifici pubblici non può essere inferiore all'80 per cento dell'intera superficie dell'ultimo solaio e negli edifici privati non può essere inferiore al 60 per cento dell'intera superficie dell'ultimo solaio;

b) i lastrici solari, in occasione delle necessarie manutenzioni di ripristino dell'impermeabilizzazione, sia per gli edifici pubblici che per quelli privati, devono essere trasformati in giardini pensili realizzati in conformità alle percentuali minime di cui alla lettera *a*);

c) il mancato rispetto delle percentuali minime di cui alla lettera *a*) nei progetti edilizi comporta la mancata autorizzazione dei progetti stessi da parte dei competenti organi amministrativi comunali;

d) per gli edifici condominiali, i lastrici solari di uso comune possono essere concessi in uso esclusivo ai condomini secondo le seguenti priorità: in prima istanza ai proprietari di unità abitative situate al medesimo piano del lastrico solare; in seconda istanza ai proprietari delle unità abitative sottostanti ai lastrici solari; in terza istanza agli altri condomini che manifestino interesse per l'acquisizione in uso esclusivo;

e) i condomini che acquisiscono il diritto di uso esclusivo dei lastrici solari condominiali hanno i seguenti obblighi nei

confronti del condominio: all'atto della cessione conferiscono al condominio, quale contributo condominiale, il 50 per cento del valore immobiliare del lastrico solare; si assumono totalmente gli oneri di gestione e di manutenzione della copertura; si impegnano, entro due anni dall'avvenuta cessione in uso esclusivo, a trasformare il lastrico solare in giardino pensile; si impegnano a garantire le servitù di accesso ai servizi condominiali presenti sulla copertura dell'edificio;

f) i criteri di cui alla lettera *d)* si applicano anche per la cessione in uso esclusivo dei locali di proprietà condominiale, posizionati sulla copertura dell'edificio, il cui uso comune è venuto a cessare. L'acquisizione in uso esclusivo di tali locali è soggetta agli obblighi di cui alla lettera *e)* con riferimento alla copertura di tali locali;

g) la mancata trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili entro il termine di due anni o il mancato mantenimento del giardino pensile nel tempo comporta la perdita del diritto d'uso esclusivo, concesso dal condominio per i lastrici solari di cui alla lettera *d)* ovvero per i locali di cui alla lettera *f)*. Il verificarsi di tale condizione, con perdita del diritto d'uso esclusivo dei lastrici solari o dei locali, determina il ritorno nella piena disponibilità del condominio, con possibilità che il condominio conceda il subentro di altri condomini secondo le priorità di cui alla lettera *d)*; la perdita del diritto d'uso esclusivo non comporta alcun obbligo di rimborso da parte del condominio;

h) le concessioni in uso esclusivo di cui al presente comma possono essere date a fronte della volontà di un numero di condomini che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e la maggioranza dei condomini. Tale volontà deve essere riscontrata dall'assemblea dei condomini e può essere espressa anche tramite forma scritta, sottoscritta dai singoli condomini;

i) qualora i lastrici solari non siano trasformati dai condomini in giardini pensili, secondo quanto stabilito dalle lettere *a)* e *b)*, i comuni, con propria determinazione,

stabiliscono una tassazione immobiliare aggiuntiva, espressa per metro quadro, sulla mancata superficie trasformata. I fondi derivanti da tale tassazione sono destinati dai comuni alla gestione e alla manutenzione del verde pubblico;

l) i comuni autorizzano le trasformazioni d'uso dei locali adibiti a servizi condominiali e le eventuali connessioni tra le unità abitative e i giardini pensili di uso esclusivo, realizzate nel rispetto dei vincoli architettonici. Per l'attuazione di tali modifiche strutturali i comuni provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti edilizi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Trasformazione delle recinzioni degli edifici urbani).

1. Sulla base di una specifica delibera del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella quale sono definiti, ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 6 della medesima legge n. 10 del 2013, i coefficienti di inverdimento degli edifici urbani esistenti o di progettata edificazione, nonché la tempistica di adeguamento a tali coefficienti, tenendo in debita considerazione le diversità climatiche che caratterizzano il territorio nazionale, i comuni adeguano i rispettivi regolamenti edilizi e di polizia urbana entro sei mesi dalla data di adozione della delibera.

2. I regolamenti edilizi e di polizia urbana adeguati ai sensi del comma 1 prevedono, in particolare, che:

a) in applicazione di quanto previsto dalle lettere *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le recinzioni e i fronti strada di tutti gli edifici pubblici e privati devono essere ricoperti dai proprietari con vegetazione sempreverde, sia nella parte esterna che nella parte interna delle recinzioni;

b) le coperture dei *garage* edificati a livello della superficie stradale, non utilizzate quali terrazzi accessibili per uso abitativo, devono essere ricoperte con coperture a verde, come previsto dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, attraverso l'estensione orizzontale dell'inverdimento verticale ai sensi della lettera *d)* del medesimo comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 10 del 2013 ovvero ai sensi della lettera *a)* del presente comma;

c) i cittadini possono realizzare asole, alla base delle recinzioni o degli edifici fronte strada, per la posa delle piante rampicanti sempreverdi;

d) la posa a dimora delle piante per rendere verdi le recinzioni e, ove previsto, le coperture dei *garage* con accesso a piano strada, devono essere realizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando i periodi stagionali più favorevoli per la posa delle piante, ovvero dotando le piantagioni di un adeguato impianto di irrigazione manuale o automatico;

e) i comuni stabiliscono apposite sanzioni da applicare nei confronti dei proprietari delle aree oggetto degli interventi previsti dal presente articolo che risultino inadempienti; tali sanzioni sono direttamente proporzionali alla dimensione delle recinzioni oggetto dell'inadempienza;

f) gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui alla lettera *e)* sono destinati dai comuni al mantenimento e all'incremento del verde pubblico;

g) i comuni approvano le norme per l'arredo verde delle pareti fronte strada degli edifici che confinano direttamente con il marciapiede o con la strada; l'arredo verde deve essere realizzato secondo criteri di arredo urbano, consentendo il transito dei pedoni e dei disabili, nonché l'utilizzo del suolo pubblico per la posa di piante, di fioriere e di altre strutture verdi, e i cittadini non devono essere soggetti al pagamento di alcun contributo per l'occupazione del suolo pubblico;

h) i comuni possono richiedere la collaborazione di associazioni a carattere am-

bientalistico, paesaggistico e agronomico per offrire assistenza tecnico-pratica ai cittadini, agli artigiani e ai commercianti;

i) le disposizioni del presente comma non si applicano agli edifici soggetti a vincolo architettonico, salvo diverso parere delle soprintendenze comunali competenti.

ART. 3.

(Istituzione dell'unità di misura arboricola).

1. Dopo l'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è inserito il seguente:

«ART. 6-bis. – *(Istituzione dell'unità di misura arboricola).* – 1. Allo scopo di consentire una più accessibile quantificazione delle esternalità legate alle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché ai cambiamenti climatici, l'unità di misura da utilizzare ai fini del computo e dell'indicazione, nel sito *internet* di ciascuna stazione appaltante, della quantità di anidride carbonica risparmiata a seguito dell'aggiudicazione di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, corrisponde al numero di alberi necessario per assorbire tale quantità. Per gli appalti il cui valore stimato è pari o superiore a 10.000.000 di euro, il bando o la lettera di invito indica che le imprese partecipanti alla gara devono, a pena di esclusione, corredare l'offerta della misurazione di cui al periodo precedente, riferita all'intero lavoro, all'intera fornitura o all'intero servizio, come individuato dal bando o dalla lettera di invito.

2. Ferma restando la realizzazione su base volontaria del bilancio di sostenibilità delle imprese aventi sede legale in Italia, l'unità di misura di cui al comma 1 è quella minima da utilizzare ai fini del computo e dell'indicazione degli effetti di sostenibilità ambientale delle iniziative illustrate nel bilancio stesso.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3, su proposta congiunta

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Consiglio nazionale delle ricerche, adotta con propria delibera la tabella comparativa di assorbimento dell'anidride carbonica, relativa a un paniere di quindici specie autoctone, da utilizzare ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2. La delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* del Comitato ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0001660